

Tar. Il voto numerico in contrasto con il «giusto processo» L'esame forense va alla Consulta

Gabriele Mastellarini

■ Nuovi problemi per il punteggio numerico nell'esame di abilitazione forense. Un criterio istituito nel 1934 e tenuto integro dai giudici del Consiglio di Stato che «da oltre 18 anni» alternano decine e decine di pronunce, tutte con un'unica conclusione: basta il numerino a sancire la promozione o la bocciatura del praticante avvocato dalla prova scritta.

Adesso il più piccolo Tar d'Italia, quello di Trento, con un'ordinanza depositata il 5 maggio scorso (la n. 31) ha rinviato la questione alla Corte costituzionale (che già si era espressa sul punto, respingendo i dubbi di costituzionalità, ma sotto un diverso profilo). Al di sotto della decisione del Tar c'è l'evidente richiesta che «l'angusto» voto numerico venga sostituito da un ampio giudizio di merito, dal qua-

le si possano comprendere i motivi dell'eventuale bocciatura. Nonostante i continui richiami a una maggiore trasparenza, le commissioni esaminatrici «continuano a conservare ingiustificatamente un'area di impenetrabile insidacabilità» scrive il Tar trentino - a fronte dell'affermata preclusione di ogni potenziale verifica degli eventuali vizi della motivazione, addotta di volta in volta.

Quel punteggio che sancisce la promozione o la bocciatura del praticante dagli scritti consente ai commissari d'esame di essere inattaccabili. In fondo, impugnare un mero e astratto voto numerico è impresa ardua, perché non dà molti appigli. E in questo senso il diritto di agire in giudizio per far valere le proprie ragioni appare compromesso. Il Tribunale trentino sospetta in questo modo la violazione dell'articolo 111 della Costituzione sul «giusto processo». Articolo, tra l'altro, posto a presidio della parità delle parti e del rispetto del contraddittorio.